

Direzione Provinciale di Reggio Emilia

Ufficio Territoriale di Reggio Emilia

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
CANCELLERIA CIVILE  
Ufficio Patrocinio a spese dello Stato  
[patrizia.santelia@giustizia.it](mailto:patrizia.santelia@giustizia.it)

*Alla Cortese att.ne della Dott.ssa Santelia*

***OGGETTO: Documentazione richiesta per il gratuito patrocinio***

Le Cancellerie del Tribunale di Reggio Emilia sono tenute a trasmettere la documentazione depositata da ogni richiedente per il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, in quanto Ufficio finanziario competente per territorio.

Il Giudice presso cui è incardinato il processo procede all'analisi di legittimità della documentazione ed inoltra la stessa all'Agenzia delle Entrate per la verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale.

L'Ufficio Finanziario ha il compito di verificare la falsità/mendacità della dichiarazione ed eventuali omissioni nella documentazione trasmessa.

L'istante deve presentare una autocertificazione contenente le seguenti informazioni relative alla famiglia

- anagrafiche (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza);
- reddituali (il reddito imponibile IRPEF di ogni familiare)
- giudiziarie (tipo di procedimento giudiziario)

Inoltre viene richiesto l'impegno a presentare entro il termine di ogni anno e un mese, rispetto alla presentazione dell'istanza di ammissione, la variazione del reddito imponibile familiare.

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Per i cittadini extra UE componenti la famiglia, è richiesta anche la certificazione consolare, tradotta in italiano, del reddito prodotto all'estero, non dichiarato in Italia in base alle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. La certificazione consolare può essere sostituita con autocertificazione se si prova l'impossibilità a produrre la certificazione consolare. L'impossibilità può essere provata con la formazione del silenzio assenso a seguito di invio di fax raccomandata o pec al Consolato di appartenenza dello straniero.

Inoltre è ammesso soccorso istruttorio da parte del Giudice per la presentazione della certificazione consolare, per cui esclusivamente per questo documento amministrativo, i termini sono ordinatori mentre per la restante documentazione, i termini sono perentori.

Quindi la presentazione della documentazione attestante le eventuali variazioni reddituali oltre il termine perentorio di un anno + 30 giorni dal deposito in cancelleria della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è da considerarsi omessa, per cui si procederà alla revoca del beneficio (articolo 95 per il penale e 125 per tutti gli altri procedimenti). Per i procedimenti civili è necessario allegare documentazione che descrive le ragioni giuridiche e di fatto **con prove** della non manifesta infondatezza della pretesa. Per completezza dell'autocertificazione è necessario allegare copia di un documento di identità valido oppure il riconoscimento dell'istante può essere fatto dall'Avvocato patrocinante.

Per famiglia si intende in nucleo stabile con rapporti di solidarietà economica ed affettiva quindi si identifica con:

- società naturale fondata sul matrimonio cattolico e acattolico;
- unione civile contrattualizzata

e i cui componenti hanno la medesima residenza anagrafica.

Si ricorda che il limite reddituale, previsto dalla legge, che identifica la situazione di non abbienza è attualmente pari ad Euro 11.493,82 e si aggiorna ogni due anni, in base alla variazione dell'indice FOI rilevato dall'Istat.

Reggio Emilia, 27/07/2020

IL CAPO TEAM 3UT (\*)  
*Paola Mastropasqua*

(\*)Firma su delega del Direttore Provinciale Stefano Zoni

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente